

Proc. 14263/13 R.G. notizie di reato  
Proc. 19421/14 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE DI TORINO**  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

**VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE**  
(art. 420 e ss. C.p.p.)

L'anno 2016 il mese di novembre il giorno 29 alle ore 10.00 presso il Tribunale di Torino, Corso Vittorio Emanuele 130, maxi aula 1 innanzi al Giudice per l'udienza preliminare **dott. Bompieri**, con l'assistenza per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 co. 2 c.p.p., del sottoscritto Cancelliere, in Camera di Consiglio, nel procedimento penale suindicato sono stati citati:

**Il Pubblico Ministero, dott. COLACE, presente**

**L'imputato:**

- **SCHMIDHEINY Stephan Ernest, libero - non presente già assente:**
- difeso di fiducia dall'avv. Astolfo **DI AMATO** del Foro di Roma e Guido Carlo **ALLEVA** del Foro di Milano del Foro di Torino presenti entrambi avvocati Matteo **MANGIA**, Cristina **AMOROSO**, Elisa **SURBONE** dello studio avv. **ALLEVA** avvocati Pierantoio **GIORGI**, Natale **ROSAMARIA**, Chiara **LAINO** dello studio avv. **DI AMATO**

sono presenti per la pratica forense i Dr. Matteo **MORSETTI**, Fabrizio **MASTROIACO**, Chiara **BARBERIS**

**nonché le p.c.:**

- Parti civili costituite:

<b>Enti</b>	<b>Legale Rappresentante pro-tempore</b>	<b>Difensore</b>	<b>Presenza</b>
U.I.L. Camera Sindacale provincia di Alessandria	Aldo Gregori Sostituito Sig. Ferrando	Avv. Stefano ENA del Foro di Alessandria	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA
Unione Regionale U.I.L. del Piemonte	Dott. Giovanni Cortese	Avv. Stefano ENA del Foro di Alessandria	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA

FENEAL Provinciale Alessandria	U.I.L. di	Tiziana Del Bello	Avv. Massimo LASAGNA del Foro di Alessandria	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA
U.S.R. Piemonte	C.I.S.L.	Alessio Ferraris Sostituito sig. Cataldo CELESTINO	Avv. Roberto NOSENZO del Foro di Vercelli	Sostituito Enrico BIANCHI del Foro di Vercelli
U.S.T. Alessandria-Asti	C.I.S.L.	Sergio Didier Sostituito sig. Luciano Bortolotto	Avv. Roberto NOSENZO del Foro di Vercelli	Sostituito Enrico BIANCHI del Foro di Vercelli
I.N.A.I.L.			Avv. Elia PAGLIARULO del Foro di Torino	presente
C.G.I.L. Piemonte		Alberto Tomasso Sostituito Nicola PONDERANO	Avv. Laura D'AMICO del Foro di Torino	presente
C.G.I.L. Alessandria	di	Tonino Paparatto, presente	Avv. Laura D'AMICO del Foro di Torino	presente
Associazione Familiari Vittime Amianto di Casale Monferrato		Romana Blasotti Sostituito Giovanni CAPPA	Avv. Laura D'AMICO del Foro di Torino	presente
C.G.I.L. Nazionale		Dott.ssa Susanna Camusso Sostituito sig. Claudio IANNILLI	Avv. Massimo DI CELMO del Foro di Napoli	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA
C.G.I.L. Regione Campania		Francesco Tavella	Avv. Gabriele DI CRISCIO del Foro di Napoli	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA
FILLEA Regione Campania	C.G.I.L.	Giovanni Sannino	Avv. Gabriele DI CRISCIO del Foro di Napoli	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA
Comune di CELLA MONTE		Carla Freddi	Avv. Esther GATTI del Foro di Vercelli	presente
Comune PONZANO MONFERRATO	di	Paolo Lavagno	Avv. Esther GATTI del Foro di Vercelli	presente
Comune ROSIGNANO	di	Cesare Chiesa	Avv. Esther GATTI	presente

MONFERRATO		del Foro di Vercelli	
Comune di OZZANO MONFERRATO	Davide Fabbri	Avv. Esther GATTI del Foro di Vercelli	presente
Comune di CASALE MONFERRATO	Concetta Palazzetti, presente	Avv. Esther GATTI del Foro di Vercelli	presente
A.LL.C.A. – CUB	Giovanni Cippo	Avv. Simone VALLESE del Foro di Torino	Sostituito avv. Natalia CARAMELLINO
O.N.A. Onlus con sede in Roma	Ezio Bonanni	Avv. Andrea FERRERO MERLINO del Foro di Torino	presente
O.N.A. Onlus di Casale Monferrato	Omar Marchesini	Avv. Andrea FERRERO MERLINO del Foro di Torino	presente
Associazione Italiana Esposti Amianto	Armando Vianotto	Avv. Sergio BONETTO del Foro di Torino	presente
Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus	Cavaglia' Carla	Avv. Laura MARA del Foro di Busto Arsizio	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA
Provincia di Alessandria		Avv. Alberto VELLA del Foro di Alessandria	presente
Presidenza del Consiglio dei Ministri		Avv. Mauro PRINZIVALLI del Foro di Torino	assente
Regione Piemonte		Avv. MATTIODA del Foro di Torino	Presente
<b>Erede/i</b>	<b>Persona offesa</b>	<b>Difensore</b>	
Giovanni DEMICHELIS	Maria Luisa VERCELLI	Avv. Antonio RUBINO del Foro di Genova	Sostituito dall'avv. BONETTO
Carla MANDRINO	Maurizio VANNI	Avv. Antonio RUBINO del Foro di Genova	Sostituito avv. BONETTO

Anna BELLA VIA e Salvatore BELLA VIA	Cristina NIGRELLI	Avv. Anna FUSARI del Foro di Torino	Sostituito avv. Alessandra LANZAVECCHIA
Romana BLASOTTI, Ottavio PAVESI e Michele PRETE	Maria Rosa PAVESI	Avv. Anna FUSARI del Foro di Torino	Sostituito dall'avv. Alessandra LANZAVECCHIA
Carla FEROTTI	Laura FERRARIS	Avv. Massimo MOLE' del Foro di Parma	Sostituito avv. BONETTO
Pier Franca FERRAROTTI e Simone PORTALUPI	Mario PORTALUPI	Avv. Alberto COSTANZO del Foro di Vercelli	Sostituito avv. Andrea FERRERO MERLINO
Mariagrazia ZANAGA, Caterina ROSSIGNOLI, Andrea ROSSIGNOLI e Carlotta CAPRIOGLIO	Marina BONIFACIO	Avv. Alberto COSTANZO del Foro di Vercelli	Sostituito avv. Andrea FERRERO MERLINO
Silvio PAGLIANO Presente (Novarese Anna)	Giovanni PAGLIANO	Avv. Ezio BONANNI del Foro di Roma	Sostituito avv. Andrea FERRERO MERLINO
Luciana LUCCHESI e Maria Vittoria CAVALLONE	Paolo CAVALLONE	Avv. Maurizio RIVERDITI del Foro di Torino	presente
Giovanni MAZER e Massimo MAZER	Carla LUNATI	Avv. Maurizio RIVERDITI del Foro di Torino	presente
Maria Gabriella GALLONE e Monica CASTELLARO	Angelo CASTELLARO	Avv. Sergio BONETTO del Foro di Torino	presente
Francesco RIPPA	Donatella ROSSI	Avv. Sergio BONETTO del Foro di Torino	presente
Guia SIRCHIA e Edoardo SIRCHIA	Vittorio SIRCHIA	Avv. Roberto NOSENZO del Foro di Vercelli	Sostituito BIANCHI Enrico del Foro di Vercelli
Rosanna ROSADA e Giovanni ROSADA	Angela CABIALE	Avv. Roberto NOSENZO del Foro di Vercelli	Sostituito BIANCHI Enrico del Foro di Vercelli

Cinzia CESSANTI	Giale BONINI	Avv. Federica RICCO' del Foro di Reggio Emilia	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA
Ivo CESSANTI	Giale BONINI	Avv. Federica RICCO' del Foro di Reggio Emilia	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA
Massimo MIGLIETTA, Matilde MIGLIETTA (minore) e Riccardo MIGLIETTA (minore)	Marisa VESCOVO	Avv. Laura D'AMICO del Foro di Torino	presente
Carmen DALLOSTA; Gabriele FERRERO, Fabio BOTTEON (minore) e Ilaria BOTTEON (minore); Fabrizio FERRERO, Samuele FERRERO (minore) e Francesca FERRERO (minore); Simone FERRERO; Samuela FERRERO, Riccardo G. LUPARIA (minore)	Francesco FERRERO	Avv. Laura D'AMICO del Foro di Torino	presente
Paolo SCARRONE	Mario SCARRONE	Avv. Enrico BRUNOLDI del Foro di Alessandria	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA
Giuseppe COSTANZO e Elisabetta COSTANZO	Antonietta CREVOLA	Avv. Oberdan FORLENZA del Foro di Alessandria	Sostituito avv. Giacomo MATTALIA

**p.o. presenti**

TESTORI Marinella erede Testore Giulio

PRATO Assunta erede FERRARIS Paolo

POSSEDEL Monica eredi Sergio POSSEDEL  
BOCCHIO Piero erede Liliana PRETE  
DEMICHIELIS Giovanni eredi Maria Luisa VERCELLI  
MOSSANO Silvana erede Marco GIORCELLI  
ANELLO Tommaso erede VIRGA Concetta  
DORATO Carla erede FAROTTO

Il Giudice procede quindi all'accertamento relativo alla costituzione delle parti che è regolare.

Si dà atto che il Giudice consegna alla difesa copia del disco depositato dal PM in data 25 novembre 2016 in cancelleria

Il Giudice, dichiara aperta la discussione.

Il Giudice dà la parola al PM per repliche, il quale insiste nella richiesta di rinvio a giudizio

Alle ore 10.25 si allontana l'avv. D'AMICO è sostituita dall'avv. Giacomo MATTALIA

A questo punto il Giudice dà la parola alle parti civili:

Avv. RIVERDITI del Foro di Torino si associa alla richiesta del PM

A questo punto il Giudice dà la parola alla difesa dell'imputato

L'avv. DI AMATO replica e insiste sulle conclusioni fatte la scorsa udienza

L'avv. ALLEVA si associa alle considerazioni dell'avv. Di Amato

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10.30

Si riprende alle ore 15.00

Sono presenti:

Il PM Dr. Colace

Per la difesa dell'imputato Avv. DI AMATO e avv. ALLEVA

Per le pp.cc.

Avv. D'AMICO, sostituisce avv. Mattioda e avv. Nosenzo

Avv. GATTI, sostituisce avv. Mattioda, Avv. Costanzo, Avv. Bonanni e Avv. Ferrero Merlino

Avv. Amerio, sost. Avv. Riverditi

Avv. Bonetto, sot. Rubibno e Molè

Avv. Lanzavecchia sost.avv. Fusari

Avv. Pagliarulo

Avv. Caramellino sost. Avv. Vallese

Il giudice, da lettura dell'ordinanza che si allega al verbale e, quindi,

1) con separato decreto dispone il rinvio a giudizio di SCHIDHEINY Stephan Ernst per i delitti di omicidio colposo in danno di TESTORE Giulio, (n. 64), RONDANO Rita (n. 226); davanti alla sezione 1^ **PENALE in composizione monocratica** per il giorno **14 giugno 2017 ore 9.00 e seguenti, aula 52, piano terra ingresso 20.**

di cui da immediata lettura ai presenti, provvedendo altresì alla formazione del fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio delle parti con l'inserimento di:

certificato anagrafico

certificato penale

elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p.

nomina difensori di fiducia

Si da altresì atto che il Decreto viene tradotto in lingua straniera all'imputato presente

2) dispone la separazione e la formazione di autonomo fascicolo per i delitti do omicidio colposo commessi in danno di BARBIERI Antonino (n. 6), PAGLIANO Giovanni (n. 67), SORDI Ernesto (n. 68), per i quali pronuncia sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

3) dispone la separazione e la formazione di autonomo fascicolo per i delitti commessi in danno di BALESTRIERI Antonio (n. 4), DE SIMONE Salvatore (n. 18), ESPOSITO Gennaro (n. 23), PRISCO Angela (n. 50), ROCCO Antonio (n. 54), RUSSO Vincenzo (n. 58), ESPOSITO Assunta (n. 146), EVANGELISTA Franco (n. 147), per essere competente il Tribunale di Napoli; di COTTAFAVA Dorando (n. 16) e BONINI Giaele (n. 94), per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia; dei deceduti elencati dal n. 1 al n. 3, n. 5, dal n. 7 al n. 15, n. 17, dal n. 19 al n. 22, dal n. 24 al n. 49, dal n. 51 al n. 53, dal n. 55 al n. 57, dal n. 59 al n. 63, ai n. 65 e 66, dal n. 69 al n. 93, dal n. 95 al n. 145, dal n. 148 al n. 225, dal n. 227 al n. 258, per essere competente il Tribunale di Vercelli, in ordine ai quali è pronunciata sentenza di incompetenza territoriale.

Il presente verbale è chiuso alle ore 15.25 con la sottoscrizione dei presenti.


Il Cancelliere  
Maria Olga Giovinazzo

Il Giudice  
Dr. Federica BOMPIERI

ordinanza

Il Giudice, all'esito dell'udienza preliminare, sentite le parti,

osserva



- 1) Sulla dedotta nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per la mancata iscrizione ex art. 335 cpp di 220 casi di omicidio doloso ovvero, in via di subordine, inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine effettuati in relazione alle medesime 220 contestazioni di omicidio doloso per cui non vi è stata iscrizione nel registro delle notizie di reato**

Le richieste, principale e subordinata, non possono essere accolte.

Occorre, innanzitutto, ricordare che la finalità propria dell'istituto dell'iscrizione ex art. 335 cpp è quella di individuare/documentare il *dies a quo* del computo del termine massimo di durata delle indagini preliminari, cristallizzando il momento genetico della fase procedimentale.

Vero è che l'attuale disciplina lascia aperto il problema del trattamento processuale da riservare agli atti d'indagine compiuti nel lasso temporale intercorrente tra il momento di acquisizione della qualità "sostanziale" di persona sottoposta alle indagini da parte di un determinato soggetto e quello della "formale" iscrizione del suo nominativo nel registro, non potendosi operare un'interpretazione estensiva della disciplina contenuta nell'ultimo comma dell'art. 407 cpp, stante il regime di tassatività che la contraddistingue.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009 Cc. -dep. 20/10/2009- Rv. 244376), chiamate a dirimere il contrasto di giurisprudenza registrato dalla Sezione VI, insorto in merito alle conseguenze che scaturiscono dalla ritardata iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., hanno avuto modo di chiarire:

*-che "per poter configurare un sindacato giurisdizionale sulla tempestività delle iscrizioni operate dal pubblico ministero, occorrerebbe [dunque] una espressa previsione normativa che disciplinasse non soltanto le attribuzioni processuali da conferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma anche il "rito" secondo il quale inscenare un simile accertamento "incidentale",*

*-sicché "gli eventuali ritardi nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nominativo cui il reato è attribuito, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., anche se si tratta di ritardi colpevoli o abnormi, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale".*

In senso sostanzialmente analogo si era in precedenza espressa la Corte Costituzionale (ordinanza n. 307 del 2005 - G.U. 30 del 27/07/2005 - Rel. Flick), che aveva evidenziato come l'iscrizione nel registro delle notizie di reato abbia una valenza meramente ricognitiva, e non già costitutiva dello *status* di persona sottoposta alle indagini, sicché le garanzie difensive che la legge accorda a quest'ultima, in relazione ai singoli atti compiuti, debbano ritenersi pienamente operanti anche in assenza dell'iscrizione.



D'altra parte, neppure per l'omessa iscrizione della notizia di reato sono previste sanzioni processuali, in coerenza con la finalità propria dell'istituto dell'iscrizione, quale sopra ricordata, e non costituendo, certamente, l'iscrizione un presupposto di esercizio dell'azione penale.

Poste tali premesse, non è questa la sede in cui sindacare, sul punto, l'operato della Pubblica Accusa.

L'unica omissione alla quale il legislatore espressamente ricollega la sanzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti seguenti è l'avviso di conclusione delle indagini. Nel presente processo, tuttavia, l'avviso ex art. 415 bis cpp, emesso il 1/12/20014 e notificato in pari data, riguardava tutti i reati per i quali è poi stato chiesto il rinvio a giudizio.

Pertanto, la richiesta di dichiarare la nullità o l'inutilizzabilità dell'avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti va respinta.

## **2) Sull'asserita violazione del principio del *ne bis in idem***

Con la sentenza n. 200/2016 la Corte Costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., ha ritenuto che:

-nel sistema della CEDU, e anche in base alla Costituzione repubblicana, l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato *“deve [invece] dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero”* (par. 11);

-dettando, per operare tale valutazione, precise linee interpretative: *“l'autorità giudiziaria (e quindi lo stesso giudice a quo) sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione”* (par. 12);

-e precisando, da un lato, che i fatti sono certamente diversi qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico; dall'altro, che ove tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state *“specificamente considerate”*, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell'imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze (par. 12).

Occorre, dunque, verificare se il fatto storico “secondo la conformazione identitaria che ha acquisito all'esito” del processo recante RG NR 24265/04, sia il medesimo fatto storico posto dal pubblico ministero a base dell'odierna imputazione; e, laddove giudizio abbia riguardato la medesima persona offesa, occorrerà verificare se la morte era già stata “specificamente considerata” nel precedente giudizio, unitamente al nesso di causa con la condotta dell'imputato.

Orbene, con riferimento al delitto di disastro innominato doloso (art. 434 cp) di cui al capo B) del proc. pen. RG NR 24265/04, la pronuncia definitiva è la sentenza n. 1292/2014, con cui la Corte di Cassazione ha statuito che:

-la contestazione non annetteva rilievo individuale ai singoli eventi lesivi, pur elencati, di malattia e di morte, valorizzando il carattere unitario dell'evento disastro, inteso quale evento-offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone;

-il compendio probatorio si era basato essenzialmente su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni dei soggetti esposti all'amianto della Eternit, in assenza di accertamenti sui nessi di causalità individuali;

-a tutte le parti civili era stato riconosciuto, dalla Corte d'Appello, un medesimo danno "da esposizione", a prescindere dalle singole patologie riscontrate e dagli esiti delle stesse;

-la fattispecie di reato di disastro innominato contempla, nella forma aggravata, un evento che è, appunto, il verificato disastro, da intendere come fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza; nella fattispecie astratta, il persistere del pericolo e il suo inveramento, quale concreta lesione dell'incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto, non sono elementi del fatto tipico e, nel processo, non erano stati oggetto di "formale contestazione", sicché neppure ne era stata accertata la derivazione causale dalla contaminazione ambientale.

Con riferimento al delitto di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 cp) di cui al capo A) del proc. pen. RG NR 24265/04, la pronuncia definitiva è la sentenza del 3/6/2013, con cui la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto che:

-le singole malattie-infortuni non rappresentavano gli elementi costitutivi della fattispecie e, quindi, altrettanti eventi del reato in esame, che aveva, invece, ad oggetto un fenomeno unitario di enormi proporzioni (il disastro) di cui le singole malattie infortuni costituivano concreta manifestazione;

-pertanto, l'accertamento avente ad oggetto tale evento, di natura unitaria, prescindeva dall'accertamento dei singoli accadimenti che lo integravano, soccorrendo, al riguardo, le indagini epidemiologiche.

Alla luce dei principi elaborati dal Giudice delle leggi e tenuto conto di "come si è sviluppata la contestazione" nel processo recante RG NR 24265/04, concluso con le indicate pronunce definitive, deve escludersi che il presente processo costituisca indebita duplicazione, totale o parziale, del processo recante RG NR 24265/04.

### **3) Sulla qualificazione giuridica dei reati contestati**

Sentite le parti, i reati contestati quali delitti di omicidio volontario continuato, aggravato dall'aver commesso il fatto per motivi abietti o futili (il mero fine di lucro) e con mezzo insidioso (l'omissione di informazione circa i rischi specifici dell'inalazione di amianto e le misure per ovviare agli stessi), vengono riqualificati in termini di omicidio colposo plurimo ex art. 589 c.p., aggravato dalla previsione dell'evento ex art. 61 n. 3 c.p.

